

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA E IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO PER L'ASILO NIDO "LA CICOGNA" PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA - SEDE DIDATTICA DI MANTOVA

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

Tra L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo n.10, CF/PI 01736140201 - d'ora in poi denominata " A.O. Carlo Poma", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luca Filippo Maria Stucchi

E

il Comune di Porto Mantovano con sede legale in Strada Statale Cisa 112, CF/PI 80002770206, d'ora in poi denominata "Comune di Porto Mantovano" rappresentata dal Responsabile Area Servizi alla Persona Sig.ra Katia Puttini, nata a Mantova (MN), il 09/05/1964;

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento.

Si conviene quanto segue

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l'A.O. Carlo Poma e il Comune di Porto Mantovano per l'Asilo Nido "La Cicogna", concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore di studenti frequentanti il Corso di Laurea in Logopedia, in convenzione con l'Università degli Studi di Milano.

Art. 2

Il programma di tirocinio formativo e di orientamento concordato, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà educative al fine di integrare il percorso formativo dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore e/o coordinatore designato dall'A.O. Carlo Poma in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor/assistente di tirocinio indicato dal Comune di Porto Mantovano.
3. Per ciascun tirocinante inserito nel Comune di Porto Mantovano, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del Coordinatore del Corso di Laurea;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Comune di Porto Mantovano;
 - la sede e la Struttura/Servizio/Ufficio presso cui si svolge il tirocinio;

Art. 4

- a. L'accesso alla sede lavorativa nel Comune di Porto Mantovano è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (art 20 del D.lgs 81/2008) e le procedure di Sicurezza adottate dal Comune di Porto Mantovano;
 - utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale laddove richiesti;
 - mantenere un comportamento coerente alle norme del codice deontologico della Professione di riferimento ed alle regole in atto presso la struttura ospitante;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, assistenziali, pazienti/clienti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile didattico-organizzativo e dal tutor/assistente di tirocinio nominato dal Comune di Porto Mantovano.
- c. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il Tutore del Tirocinio, con il consenso del Coordinatore del Corso di Laurea di riferimento, fermo restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- d. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante avallata dal Coordinatore del Corso di Laurea

di riferimento o dal Comune di Porto Mantovano. L'interruzione anticipata dovrà essere comunicata tempestivamente con nota formale tra i due Enti.

- e. Il Comune di Porto Mantovano, in caso di comportamenti non conformi da parte degli studenti, segnalerà alla Direzione didattica del Corso di Laurea di riferimento l'accaduto, e concorderà con la medesima i provvedimenti opportuni.
- f. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati nel progetto formativo.

Art. 5

Il Comune di Porto Mantovano si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, fermo restando l'obbligo di fornire informazioni e formazione sui rischi generici dell'attività lavorativa e sanitaria da parte dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie afferenti all'Azienda A.O. Carlo Poma.

Tutti i tirocinanti sono in possesso di certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico Competente dell' A.O. Carlo Poma.

Qualora lo studente presenti limitazioni alla mansione specifica, verrà informato il tutore/assistente di tirocinio della sede ospitante con nota allegata al progetto formativo.

Art. 6

L'A.O. Carlo Poma si impegna a fornire al tirocinante un adeguato numero di divise, calzature e occhiali o sovraocchiali, laddove richiesto per la tipologia di tirocinio; le divise rispondono a requisiti di igiene.

Il Comune di Porto Mantovano fornirà idoneo spogliatoio per consentire le operazioni di cambio divisa.

Il Corso di Laurea di riferimento si impegna altresì ad addestrare il tirocinante all'utilizzo delle attrezzature/dispositivi di protezione individuali di cui è previsto l'uso nei tirocini.

Ogni tirocinante è altresì munito di cartellino/tesserino identificativo recante cognome, nome e qualifica "studente in Logopedia" , e Università degli Studi di Milano.

Art.7

Il Comune di Porto Mantovano riconosce a Coordinatori/tutori/assistenti di tirocinio l'attività di servizio prestata per riunioni/Corsi di formazione programmati dal Corso di Laurea in Logopedia.

Art. 8

La durata del tirocinio varia in relazione agli obiettivi formativi previsti in ciascun anno di Corso di Laurea.

Art. 9

Il Coordinatore del Corso di Laurea in Logopedia afferente all'A.O. Carlo Poma si impegna a trasmettere al Comune di Porto Mantovano il progetto formativo almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio, al fine di consentire al Coordinatore/tutore/assistente di tirocinio del Comune di Porto Mantovano un inserimento adeguato dello studente. Il Comune di Porto Mantovano potrà altresì realizzare iniziative di orientamento per facilitare l'ingresso dello studente nel contesto educativo.

Ogni Progetto formativo dovrà essere firmato da Coordinatore/tutore del Corso di Laurea e dal Responsabile incaricato dall'Ente Ospitante, e dal Tirocinante.

È prevista altresì la firma del Responsabile della Struttura Ricerca, Sviluppo, Formazione di Base e Complementare dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma.

Art. 10

1. L'Università di Milano, convenzionata con l'A.O. Carlo Poma, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Comune di Porto Mantovano si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Coordinatore didattico-organizzativo del Corso di Laurea di riferimento. Gli studenti sono assicurati anche per il percorso in itinere per raggiungere la sede di tirocinio.
2. La sorveglianza sanitaria in caso di infortunio dello studente al termine del tirocinio è a carico dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma.

Art. 11

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma e il Comune di Porto Mantovano.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere rinnovata, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale

_____, __/__/__2012

_____, __/__/__2012

La Responsabile
Area Servizi alla Persona
Katia Puttini

Il Direttore Generale
A.O. Carlo Poma
Dr. Luca Filippo Maria Stucchi
